



associazione nazionale allevatori suini

VIA NIZZA 53 – 00198 ROMA

TEL. +39 06 44170620 - FAX +39 06 44170638 - eMail anas@anas.it

Prot. 548

18/05/2026

Oggetto: Bando Regione Toscana – contributi acquisto riproduttori iscritti ai LG

Allevatori Soci – Regione Toscana
Loro sedi

Si informa che la Regione Toscana ha approvato un bando per la concessione di contributi alle aziende zootecniche finalizzati all'acquisto di riproduttori iscritti ai Libri Genealogici.

Le domande devono essere presentate tramite il sistema ARTEA entro il 15 aprile 2027.

In allegato si trasmette il Decreto contenente requisiti, modalità e contributi previsti.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE
Dr Maurizio Gallo



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

SETTORE PRODUZIONI AGRICOLE, VEGETALI E ZOOTECNICHE.
PROMOZIONE. SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI DELLE IMPRESE AGRICOLE
E AGROALIMENTARI.

Responsabile di settore Gennaro GILIBERTI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10139 del 14-05-2024

Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa e contabile ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 10265 - Data adozione: 12/05/2026

Oggetto: DCR n. 89/2025 - DGR n. 281/2026. DEFR 2026 Progetto Regionale 8 - Intervento 1.XVI "Disposizioni attuative dell'intervento in regime de minimis per l'acquisto e l'impiego di animali di interesse zootecnico iscritti nei libri genealogici". Periodo 2026 - 2027

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 1 Dlgs 33/2013

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 14/05/2026

Numero interno di proposta: 2026AD011233

IL DIRIGENTE

Vista la legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1 “Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale”, e ss.mm.ii., che regola l’intervento della Regione in campo agricolo e zootecnico con le finalità di concorrere a consolidare, accrescere e diversificare la base produttiva regionale e i livelli di occupazione in una prospettiva di sviluppo rurale sostenibile;

Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 “Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008” e ss.mm.ii.;

Vista la Risoluzione n. 239 del 27 luglio 2023 del Consiglio Regionale che approva il Programma Regionale di Sviluppo 2021-2025;

Vista la Deliberazione di Consiglio Regionale 31 luglio 2025, n. 74 “Documento di economia e finanza regionale 2026. Approvazione”;

Visto il Programma di Governo della XII legislatura 2025-2030 approvato con Risoluzione di Consiglio regionale n. 1 del 19 novembre 2025;

Vista la Deliberazione di Consiglio Regionale del 18 dicembre 2025, n. 89, “Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2026. Approvazione.”;

Visto il Progetto 8 “Sviluppo sostenibile in ambito rurale e agricoltura di qualità”, Obiettivo 1 “Potenziare la competitività del sistema agricolo, agroalimentare e forestale anche in un’ottica sostenibile”, intervento di cui al sedicesimo alinea: “Interventi a sostegno delle aziende agro-zootecniche volti all’innalzamento della competitività e della sostenibilità delle produzioni, comprese quelle derivanti dall’apicoltura, alla salvaguardia e al miglioramento del patrimonio genetico animale di interesse zootecnico, all’innalzamento del livello di biosicurezza e di benessere animale, al contrasto alle epizootie e zoonosi, alla coesistenza dell’allevamento con i grandi carnivori e al miglioramento della gestione delle risorse foraggere”;

Vista la legge regionale 19 novembre 1999 n. 60 “Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA)” e ss.mm.ii, ed in particolare l’articolo 2, comma 2, lettera b) che prevede che a detta Agenzia sia demandato il pagamento di programmi regionali e europei in agricoltura sulla base di quanto stabilito negli strumenti della programmazione regionale di cui alla legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1;

Preso atto pertanto che ARTEA agisce come Organismo Pagatore e l’affidamento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale;

Vista la Decisione di Giunta Regionale del 7 aprile 2014, n. 4 “Direttive per la definizione della procedura di approvazione dei bandi per l'erogazione di finanziamenti”, con la quale si individuano gli elementi essenziali per l’attuazione di piani, programmi e disposizioni normative da riportare negli atti;

Vista la Delibera di Giunta regionale del 9 marzo 2026, n. 281 “Elementi essenziali per il sostegno in regime de minimis all’acquisto e all’impiego di animali di interesse zootecnico iscritti nei libri genealogici. Periodo 2026 – 2027”;

Preso atto che con la suddetta d.g.r. n. 281/2026 è stato attivato l’intervento di cui al Progetto 8 , Obiettivo 1, intervento di cui al sedicesimo alinea: “Interventi a sostegno delle aziende agro-

zootecniche volti all'innalzamento della competitività e della sostenibilità delle produzioni, comprese quelle derivanti dall'apicoltura, alla salvaguardia e al miglioramento del patrimonio genetico animale di interesse zootecnico, all'innalzamento del livello di biosicurezza e di benessere animale, al contrasto alle epizootie e zoonosi, alla coesistenza dell'allevamento con i grandi carnivori e al miglioramento della gestione delle risorse foraggere”, TITOLO INTERVENTO: Sostegno in regime de minimis all'acquisto e all'impiego di animali di interesse zootecnico iscritti nei libri genealogici. Periodo 2026-2027;

Vista la scheda di intervento del sopra citato Progetto Regionale 8 DEFR 2026 – Intervento 1.XVI, di cui all'allegato A alla d.g.r. n. 281/2026, “Sostegno in regime de minimis all'acquisto e all'impiego di animali di interesse zootecnico iscritti nei libri genealogici. Periodo 2026 - 2027”, con cui sono dettate le disposizioni attuative per la concessione e l'erogazione del sostegno dell'intervento attivato;

Considerato che con la citata DGR n. 281/2026 sono state stanziare risorse pari a euro 159.178,81 sul capitolo 52683 “Finanziamento di attività d'investimento in ambito zootecnico” del Bilancio finanziario gestionale 2026 - 2028, annualità 2027, stanziamento puro, per il finanziamento dell'intervento in oggetto, come riportato nella seguente tabella:

Capitolo	Euro	Prenotazione numero
52683	159.178,81	2026595

Considerato che le risorse, in ottemperanza alla Delibera del 25 settembre 2023, n. 1114 integrata dalla Delibera dell'8 aprile 2024, n. 382, saranno erogate ad ARTEA con l'approvazione della graduatoria, tenuto conto che non sono previsti anticipi ma liquidazioni a saldo per i beneficiari ammessi;

Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione del bando di attuazione dell'intervento “Sostegno in regime de minimis all'acquisto e all'impiego di animali di interesse zootecnico iscritti nei libri genealogici. Periodo 2026 - 2027”, contenute nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che le richieste devono essere effettuate esclusivamente nel Sistema Informativo A.R.T.E.A, attraverso la compilazione dell'apposito modulo ID 459;

Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;

Vista la legge del 24 dicembre 2012, n. 234 “Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.” e s.m.i., nonché gli adempimenti previsti a partire dal 1° luglio 2017;

Visto il decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115 “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

Preso atto che l'aiuto all'interno del sezione del SIAN - Gestione MISURE Aiuti di Stato, è censito con il codice univoco interno dell'aiuto “SIAN CAR – 1079386”;

Richiamato il D.lgs 118/2011 Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009 n. 42;

Richiamato il Regolamento di Contabilità D.P.G.R. n. 61/R del 19/12/2001 e ss.mm.ii. in quanto compatibile con il D. lgs 118/2011;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234 e ss.mm.ii.;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2025, n. 63 “Bilancio di previsione finanziario 2026–2028”;

Vista la Deliberazione della Giunta regionale 19 gennaio 2026, n. 8 “Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione 2026–2028 e del Bilancio finanziario gestionale 2026–2028”;

Dato atto che l’impegno delle risorse finanziarie coinvolte è comunque subordinato al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di equilibrio di bilancio delle regioni, delle disposizioni operative eventualmente stabilite dalla Giunta regionale nella stessa materia;

DECRETA

- 1) di approvare l' allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente gli elementi essenziali per l’adozione del bando relativo all’intervento dal titolo “Sostegno in regime de minimis all’acquisto e all’impiego di animali di interesse zootecnico iscritti nei libri genealogici. Periodo 2026 - 2027” in attuazione del Progetto 8 “Sviluppo sostenibile in ambito rurale e agricoltura di qualità”, Obiettivo 1 “Potenziare la competitività del sistema agricolo, agroalimentare e forestale anche in un’ottica sostenibile”, intervento di cui al sedicesimo alinea: “Interventi a sostegno delle aziende agro-zootecniche volti all’innalzamento della competitività e della sostenibilità delle produzioni, comprese quelle derivanti dall’apicoltura, alla salvaguardia e al miglioramento del patrimonio genetico animale di interesse zootecnico, all’innalzamento del livello di biosicurezza e di benessere animale, al contrasto alle epizootie e zoonosi, alla coesistenza dell’allevamento con i grandi carnivori e al miglioramento della gestione delle risorse foraggere”;
- 2) di stabilire, con il presente atto, l’avvio del procedimento per la presentazione delle domande di cui all’intervento “Sostegno in regime de minimis all’acquisto e all’impiego di animali di interesse zootecnico iscritti nei libri genealogici. Periodo 2026 - 2027”, attraverso la compilazione on-line sul Sistema Informativo di ARTEA della Istanza ID 459, appositamente predisposta;
- 3) di autorizzare la presentazione della domanda a partire dal giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e fino alle ore 23.59.59 del 15 aprile 2027, data ultima per la ricezione della domanda stessa;
- 4) di stabilire che l’avvio del procedimento relativo ad ogni singola istanza presentata decorre dal termine ultimo per la presentazione delle domande sul Sistema Informativo ARTEA;
- 5) di stabilire che la conclusione del procedimento ai sensi dell’art. 2 della Legge 241/90 è individuata nel decreto di autorizzazione al pagamento per le istanze ammesse al contributo e finanziabili;
- 6) di impegnare a favore dell’Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (A.R.T.E.A.) Via Ruggero Bardazzi, 19/21, Firenze, Codice fiscale 05096020481 per le competenze previste alla Delibera di Giunta Regionale del 9 marzo 2026, n. 281 relativamente all’attuazione dell’intervento

di cui al Progetto Regionale 8 DEFR 2026 – Intervento 1.XVI, “Sostegno in regime de minimis all’acquisto e all’impiego di animali di interesse zootecnico iscritti nei libri genealogici. Periodo 2026 – 2027” l’importo di euro 159.178,81 effettuato sull’annualità 2027 del bilancio finanziario gestionale 2026 - 2028 sul capitolo 52683 “Finanziamento di attività d’investimento in ambito zootecnico”, tipo di stanziamento puro, di cui alla tabella seguente:

Capitolo	Euro	Progetto	Prenotazione numero	Codice di V livello
52683	159.178,81	8.1.XVI	2026595	2.03.01.02.016

7) di dare atto che le risorse impegnate con il presente atto, in ottemperanza alla Delibera del 25 settembre 2023, n. 1114 integrata dalla Delibera dell’8 aprile 2024, n. 382, saranno erogate ad ARTEA con l’approvazione della graduatoria, tenuto conto che non sono previsti anticipi ma liquidazioni a saldo per i beneficiari ammessi;

8) di dare atto che l’impegno delle risorse finanziarie coinvolte è subordinato al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio e delle disposizioni operative stabilite dalla Giunta Regionale in materia;

9) di stabilire che il trasferimento non è soggetto alla ritenuta del 4% di cui all’art. 28 del DPR 29 settembre 1973, n. 600 “Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi”;

10) di trasmettere il presente decreto ad A.R.T.E.A.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell’Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Disposizioni attuative

2046a1eab5088c7ad9f308f4a29d7e83e04137eb9bff0753f9e7e4cacd6972de

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
Positivo

CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE
Positivo

CERTIFICAZIONE

Progetto regionale n: 8 SVILUPPO SOSTENIBILE IN AMBITO RURALE E AGRICOLTURA DI QUALITA'

Obiettivo 1: Potenziare la competitività del sistema agricolo, agroalimentare e forestale anche in un'ottica sostenibile

Sedicesimo alinea: Interventi a sostegno delle aziende agro-zootecniche volti all'innalzamento della competitività e della sostenibilità delle produzioni, comprese quelle derivanti dall'apicoltura, alla salvaguardia e al miglioramento del patrimonio genetico animale di interesse zootecnico, all'innalzamento del livello di biosicurezza e di benessere animale, al contrasto alle epizootie e zoonosi, alla coesistenza dell'allevamento con i grandi carnivori e al miglioramento della gestione delle risorse foraggere

TITOLO INTERVENTO:

Sostegno in regime de minimis all'acquisto e all'impiego di animali di interesse zootecnico iscritti nei libri genealogici. Periodo 2026 - 2027

1. Descrizione dell'intervento

1.1 Finalità e obiettivi

Con la linea di intervento 8.1.XVI del DEFR 2026, la Regione Toscana si prefigge l'obiettivo, fra gli altri, di migliorare la competitività delle aziende zootecniche toscane attraverso il sostegno di azioni di miglioramento genetico.

Con il presente intervento tale miglioramento viene attuato sostenendo l'acquisto di animali riproduttori maschi e femmine iscritti ai rispettivi libri genealogici (LL.GG) delle specie e razze di interesse zootecnico.

1.2 Ambito di applicazione

L'intervento si attua nell'ambito del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo alla applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento della Unione Europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L352 del 24 dicembre 2013), e ss.mm.ii., nonché della normativa nazionale in materia (legge del 24 dicembre 2012, n. 234 "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea", decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni").

2. Beneficiari

Possono accedere al sostegno previsto dal presente intervento gli imprenditori agricoli in attività singoli e associati ai sensi dell'articolo 2135 del c.c., che risultano registrati nella Banca Dati nazionale dell'Anagrafe Zootecnica (BDN) come "operatori" dell'allevamento di destinazione dei capi acquistati, titolari di partita IVA e iscritti alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura che attuano interventi finalizzati al miglioramento genetico di specie e razze di interesse zootecnico bovine, ovine, caprine, bufaline, equine, asinine, suine, mediante l'acquisto di capi riproduttori iscritti nei rispettivi Libri Genealogici (LL.GG.) ed abilitato alla riproduzione.

3. Limitazioni e condizioni specifiche di accesso

3.1 Condizioni di accesso

Per poter accedere al sostegno il richiedente deve:

- condurre un allevamento, ricadente nel territorio regionale, aderente ad un programma genetico di miglioramento o conservazione di capi della stessa razza dei riproduttori acquistati. Per la specie ovina sono ammessi anche gli allevamenti, ricadenti nel territorio regionale, non aderenti ad un programma genetico, purché della stessa razza (come registrati in Banca Dati Nazionale dell'anagrafe zootecnica - BDN) dei riproduttori acquistati. Fanno altresì eccezione i riproduttori maschi della specie equina, per i quali l'allevamento di destinazione può essere di soggetti di razza diversa da quella del riproduttore acquistato, purché l'utilizzo di un riproduttore maschio di razza diversa da quella delle fattrici sia previsto dal disciplinare e dalle norme tecniche del libro genealogico della razza della fattrice medesima;
- costituire un nuovo nucleo di selezione, ricadente nel territorio regionale, da iscrivere prima della liquidazione del sostegno con una consistenza di almeno tre U.B.A. (Unità Bovino Adulto).

b) non aver riportato (legale rappresentante), nei precedenti cinque anni condanne con sentenza passata in giudicato o sia stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 c.p.p. per violazioni gravi, definitivamente accertate, secondo la legislazione italiana e risultanti dal certificato generale del casellario giudiziale o da documentazione equipollente dello Stato, per associazione per delinquere, associazione per delinquere di stampo mafioso, illeciti in materia ambientale, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, corruzione, peculato, frode, terrorismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro minorile e per le seguenti più gravi fattispecie di reato in materia di lavoro:

- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articoli 589 e 590 c.p.; art. 25-septies del D.lgs. 231/2001);
- reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (articolo 603 bis c.p.);
- gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.lgs. 81/2008);
- reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D.lgs. 24/2014 e D.lgs. 345/1999);

c) non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coattiva, liquidazione volontaria, scioglimento e liquidazione, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale), ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali o equivalente, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;

d) non aver richiesto e di non richiedere successivamente altre agevolazioni pubbliche (secondo altre normative regionali, nazionali o comunitarie o comunque di natura pubblica) per le stesse voci oggetto della richiesta.

Gli animali ammessi a contributo sono esclusivamente i riproduttori iscritti ai rispettivi Libri Genealogici (LL.GG.) di razza secondo la normativa vigente.

Il capo oggetto di contributo deve avere il certificato zootecnico inserito nel fascicolo aziendale sul Sistema Informativo di ARTEA. Prima della chiusura della istanza di cui al punto 7 il richiedente verifica e dichiara, pena la decadenza del sostegno e la restituzione dell'aiuto eventualmente già percepito, la corrispondenza fra ciascun capo per il quale richiede il sostegno e la presenza del certificato zootecnico nel fascicolo aziendale. Nel caso in cui, ove previsto, entro il termine della presentazione della domanda non fosse disponibile il certificato zootecnico con accertamento parentale, può essere allegato alla domanda il certificato di origine; in tale caso il certificato zootecnico con accertamento parentale (certificato di libro genealogico) dovrà essere inoltrato quanto prima al fine della conclusione dell'istruttoria ed in ogni caso prima della liquidazione del sostegno.

Gli animali oggetto di acquisto, per essere ammissibili al sostegno, devono altresì ottemperare, sia per quanto riguarda gli allevamenti di provenienza che i singoli capi, alle norme sanitarie comunitarie, nazionali e regionali in vigore al momento dell'acquisto e della movimentazione del capo verso l'allevamento, ed essere in possesso delle certificazioni sanitarie di cui al successivo punto 3.2 "Requisiti sanitari" attestati da certificazione dei Servizi Veterinari della AUSL, o, ove consentito dalla normativa vigente, dal veterinario aziendale.

I richiedenti inoltre devono essere in regola con la normativa relativa agli aiuti di stato, con particolare riferimento agli aiuti de minimis di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013.

La mancanza di una o più delle condizioni di accesso comporta l'esclusione della domanda e alla decadenza dal sostegno.

3.2 Requisiti sanitari

Specie Bovina e Bufalina

Il riproduttore maschio o femmina della specie bovina, per accedere al sostegno deve:

I) per il capo bovino o bufalino proveniente da un allevamento situato sul territorio nazionale:

a) provenire, come risultante dal Documento di Accompagnamento (DDA, ex Modello 4), da allevamenti indenni da:

- Tubercolosi;
- Leucosi bovina enzootica;
- Brucellosi;
- Rinotracheite bovina (solo per la specie bovina);

ed inoltre:

a.1) qualora provenga da territori non indenni da Tubercolosi, Brucellosi bovina e/o Leucosi bovina enzootica, essere stato sottoposto, nel periodo compreso fra i trenta giorni precedenti alla

introduzione in allevamento e la presentazione della domanda di sostegno, con esito negativo, al relativo accertamento diagnostico;

e/o

a.2) In deroga al precedente punto a) qualora non provenga da allevamento indenne da Rinotracheite bovina (solo per la specie bovina) essere stato sottoposto, nel periodo compreso fra i trenta giorni precedenti alla introduzione in allevamento e la presentazione della domanda di sostegno, con esito negativo, al relativo accertamento diagnostico;

II) per il capo bovino oggetto di scambio intracomunitario è richiesta la certificazione prevista dalla normativa unionale e nazionale vigente circa le prescrizioni in materia di sanità animale relativa alla movimentazione e agli scambi intracomunitari di animali.

Inoltre il capo bovino o bufalino proveniente da allevamento situato sul territorio nazionale o oggetto di scambio intracomunitario deve essere stato sottoposto nel periodo compreso fra i trenta giorni precedenti alla introduzione in allevamento e la presentazione della domanda di sostegno, ad accertamento diagnostico, con esito negativo, per:

- Tricomoniasi: limitatamente ai capi di sesso maschile;
- Paratubercolosi: solo negli animali con età superiore a 24 mesi.

Ai fini della verifica degli accertamenti diagnostici fa fede la data di prelievo.

Specie Ovina

Il riproduttore maschio o femmina della specie ovina, per accedere al sostegno deve:

I) per il capo ovino proveniente da un allevamento situato sul territorio nazionale:

a) provenire, come risultante dal Documento di Accompagnamento (DDA, ex Modello 4), da allevamenti indenni da Brucellosi;

ed inoltre, qualora provenga da territori non indenni da Brucellosi;

a.1) essere stato sottoposto, nel periodo compreso fra i trenta giorni precedenti alla introduzione in allevamento e la presentazione della domanda di sostegno, con esito negativo, al relativo accertamento diagnostico;

b) rispondere ai requisiti previsti dal "Piano regionale di selezione genetica per la resistenza alla scrapie classica degli ovini" - Delibera G.R.T. n. 1177 del 22/10/2018.

II) per il capo ovino oggetto di scambio intracomunitario è richiesta la certificazione prevista dalla normativa unionale e nazionale vigente circa le prescrizioni in materia di sanità animale relativa alla movimentazione e agli scambi intracomunitari di animali.

Inoltre il capo ovino proveniente da allevamento situato sul territorio nazionale o oggetto di scambio intracomunitario deve essere stato sottoposto nel periodo compreso fra i trenta giorni precedenti alla introduzione in allevamento e la presentazione della domanda di sostegno, ad accertamento diagnostico, con esito negativo, per:

- Agalassia contagiosa;

- Visna – maedi.
- Paratuberculosis: solo negli animali con età superiore a 12 mesi.

Ai fini della verifica degli accertamenti diagnostici fa fede la data di prelievo.

Specie Caprina

Il riproduttore maschio o femmina della specie caprina, per accedere al sostegno deve:

I) per il capo caprino proveniente da un allevamento situato sul territorio nazionale:

a) provenire, come risultante dal Documento di Accompagnamento (DDA, ex Modello 4), da allevamenti ufficialmente indenni da:

- Brucellosi.

ed inoltre, qualora provenga da territori non indenni da Brucellosi;

a.1) essere stato sottoposto, nel periodo compreso fra i trenta giorni precedenti alla introduzione in allevamento e la presentazione della domanda di sostegno, con esito negativo, al relativo accertamento diagnostico;

II) per il capo caprino oggetto di scambio intracomunitario è richiesta la certificazione prevista dalla normativa unionale e nazionale vigente circa le prescrizioni in materia di sanità animale relativa alla movimentazione e agli scambi intracomunitari di animali.

Inoltre il capo caprino proveniente da allevamento situato sul territorio nazionale o oggetto di scambio intracomunitario deve essere stato sottoposto nel periodo compreso fra i trenta giorni precedenti alla introduzione in allevamento e la presentazione della domanda di sostegno, ad accertamento diagnostico che attesti che non ha contratto la malattia per:

- Agalassia contagiosa;
- Visna – maedi;
- Artrite - encefalite virale della capra;
- Paratuberculosis: solo negli animali con età superiore a 12 mesi.

Ai fini della verifica degli accertamenti diagnostici fa fede la data di prelievo.

Specie Suina

Il riproduttore maschio o femmina della specie suina, per accedere al sostegno deve:

a) provenire da territori indenni da:

- peste suina classica (PSC);
- peste suina africana (PSA);

b) provenire, come risultante dal Documento di Accompagnamento (DDA, ex Modello 4), da allevamenti indenni alla malattia di Aujeszky;

ed inoltre:

b.1) qualora provenga da territori non indenni da malattia di Aujeszky e privi di programma di eradicazione per malattia di Aujeszky approvato, essere spostati in conformità all'art. 20 del Reg. (UE) 2020/688;

c) provenire da allevamenti non sottoposti a vincoli per Brucellosi;

ed inoltre:

c.1) essere stato sottoposto ad accertamento diagnostico, nel periodo compreso fra i trenta giorni precedenti alla introduzione in allevamento e la presentazione della domanda di sostegno, con esito negativo a Brucellosi.

Ai fini della verifica degli accertamenti diagnostici fa fede la data di prelievo.

Specie Equina e Asinina

Il riproduttore maschio della specie equina ed asinina, per accedere al sostegno deve:

a) essere stato sottoposto, nei 30 giorni precedenti all'introduzione in allevamento, con esito negativo, salvo quanto diversamente stabilito da provvedimenti del Ministero della Sanità in ordine a specifici piani di profilassi e/o eradicazione, ad accertamento diagnostico per:

- anemia infettiva;
- arterite virale;
- morbo coitale maligno;
- morva;
- metrite equina contagiosa;

inoltre per la specie equina:

b) deve essere certificato sul Documento di Accompagnamento (DDA, ex Modello 4) dal Servizio Veterinario che l'equide non manifesta sintomatologia clinica riferibile a:

- encefalite virale;
- rinopolmonite infettiva.

Il riproduttore femmina della specie equina ed asinina, per accedere al sostegno deve:

a) essere stata sottoposta nei tre anni precedenti all'introduzione in allevamento ad un prelievo con esito negativo per Anemia Infettiva Equina, salvo termine diverso, se proveniente da fuori regione, indicato dalla Regione di provenienza.

4 Forma del sostegno

4.1 Interventi ammessi a sostegno

Il sostegno è erogato in forma di contributo in conto capitale per l'acquisto di riproduttori iscritti ai rispettivi libri genealogici (LL.GG.) di razza, secondo la normativa vigente, esclusivamente per le razze riportate al paragrafo 4.4 "Spese massime ammesse per specie e razze animali" e afferenti alle specie:

- Bovina;
- Bufalina;

- Ovina;
- Caprina;
- Suina;
- Equina;
- Asinina.

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è una spesa ammissibile; può essere richiesta a sostegno solo nel caso in cui il richiedente operi in un regime fiscale che non ne consenta il recupero.

Al fine di demarcare il presente sostegno da quelli erogati per danni da predazione provocati dal Lupo (*Canis lupus*), nel caso in cui il richiedente ha presentato domanda di indennizzo per predazione ai sensi di bandi specifici in materia vigenti nel periodo dal 1° novembre 2025 fino al 31 marzo 2027:

- in caso di richiesta di indennizzo per capi iscritti a Libri Genealogici per eventi predatori già indennizzati, facendo riferimento alle categorie di cui al punto 4.4, il richiedente deve aver acquistato per la stessa tipologia successivamente alla predazione un numero di capi superiore a quello indennizzato; in tal caso è ammissibile a contributo al massimo la differenza fra i capi totali acquistati e quelli indennizzati, nel rispetto in ogni caso della condizione di cui al punto precedente;
- in caso di richiesta di indennizzo per capi iscritti a Libri Genealogici presentata per eventi predatori in corso di definizione, facendo riferimento alle categorie di cui al punto 4.4, il richiedente deve aver acquistato per la stessa tipologia successivamente alla predazione un numero di capi superiore a quello per il quale ha chiesto l'indennizzo; in tal caso è ammissibile a contributo al massimo la differenza fra i capi totali acquistati e quelli per il quale ha chiesto l'indennizzo, nel rispetto in ogni caso della condizione di cui al punto precedente.

4.2 Intensità del sostegno

Per l'acquisto dei riproduttori selezionati è concesso un contributo fino a un massimo del 50% della spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile per i riproduttori maschi e fino ad un massimo del 40% della spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile per i riproduttori femmine; tale percentuale può essere ridotta in misura proporzionale, sulla base delle risorse disponibili, delle richieste presentate e dell'ordine di priorità di finanziamento stabilito dalla scheda di intervento approvata con la DGR n. 281/2026 e dalle ulteriori disposizioni di cui al punto 5.2.

I criteri di priorità, di cui al successivo punto 5, sono applicati a livello regionale. Le priorità sono assolute e prevedono il finanziamento delle domande che ricadono in una specifica tipologia solo quando siano state soddisfatte tutte le domande ricadenti nella tipologia precedente, secondo le modalità stabilite nel presente atto al punto 5.2.

4.3 Massimali

Per ogni capo ammesso a sostegno la spesa massima ammissibile non può superare gli importi previsti al successivo paragrafo 4.4.

Nella concessione del sostegno si applicano i massimali previsti per il regime "de minimis", e pertanto nessun contributo può essere erogato alle imprese che abbiano già percepito, nel triennio finanziario, l'importo massimo dell'aiuto concedibile in ambito agricolo ai sensi del regolamento (UE) n. 1408/2013, oppure l'importo massimo previsto dal regolamento (UE) n. 2023/2831

affidente al “de minimis” generale indipendentemente dalla forma degli aiuti o dall’obiettivo da essi perseguito; l’importo massimo del contributo concesso pertanto non può in ogni caso determinare il superamento di tali massimali, pena il recupero totale delle somme liquidate; in caso di superamento della soglia l’importo massimo del contributo concedibile è pertanto ridotto della parte eccedente il superamento dei massimali.

Tali massimali si intendono automaticamente modificati in relazione ad eventuali variazioni della normativa comunitaria e successive modalità applicative delle norme nazionali in materia di aiuti “de minimis”.

4.4 Spese massime ammesse per specie e razze animali

Per ogni capo acquistato la spesa massima ammessa dalla presente misura è riportata nella seguente tabella, in funzione della specie, della razza, del sesso, dell’età, dell’eventuale stato di gravidanza accertata e certificata, dell’eventuale possesso di un certificato di un centro genetico attestante il superamento positivo delle prove genetiche. L’età del capo oggetto di sostegno è calcolata con riferimento alla data della fattura di acquisto.

SPECIE BOVINA - Razza	Sesso	Provenienza Centro Genetico	Età minima (in giorni)	Età massima (in giorni)	Gravida (solo per soggetti femmina)	Importo massimo ammissibile (euro)
Chianina	Maschio	Sì	360	1080		6.000,00
Chianina	Maschio		360	1080		4.000,00
Chianina	Femmina		360	1080	Sì	3.500,00
Chianina	Femmina		360	1080		3.000,00
Maremmana, Pezzata rossa, Frisona italiana, Bruna, Piemontese, Romagnola, Marchigiana, Limousine, Charolaise, Garfagnina, Mucca Pisana, Calvana, Pontremolese	Maschio	Sì	360	1080		5.000,00
Maremmana, Pezzata rossa, Frisona italiana, Bruna, Piemontese, Romagnola, Marchigiana, Limousine, Charolaise, Garfagnina, Mucca Pisana, Calvana, Pontremolese	Maschio		360	1080		3.500,00
Maremmana, Pezzata rossa, Frisona italiana, Bruna, Piemontese, Romagnola, Marchigiana, Limousine, Charolaise, Garfagnina, Mucca Pisana, Calvana, Pontremolese	Femmina		360	1080	Sì	3.500,00
Maremmana, Pezzata rossa, Frisona italiana, Bruna, Piemontese, Romagnola, Marchigiana, Limousine, Charolaise, Garfagnina, Mucca Pisana, Calvana, Pontremolese	Femmina		360	1080		2.500,00
Altre razze	Maschio	Sì	360	1080		5.000,00
Altre razze	Maschio		360	1080		3.500,00

Altre razze	Femmina		360	1080	Si	3.500,00
Altre razze	Femmina		360	1080		2.500,00

SPECIE BUFALINA - Razza	Sesso	Provenienza Centro Genetico	Età minima (in giorni)	Età massima (in giorni)	Gravida (solo per soggetti femmina)	Importo massimo ammissibile
-	Maschio		360	1080		2.600,00
-	Femmina		180	360		2.200,00
-	Femmina		361	1080	Si	2.500,00
-	Femmina		361	1080		2.000,00

SPECIE OVINA - Razza	Sesso	Provenienza Centro Genetico	Età minima (in giorni)	Età massima (in giorni)	Gravida (solo per soggetti femmina)	Importo massimo ammissibile
Sarda, Massese, Comisana, Appenninica, Pomarancina, Zerasca, Garfagnina bianca, Pecora dell'Amiata	Maschio		180	360		1.200,00
Sarda, Massese, Comisana, Appenninica, Pomarancina, Zerasca, Garfagnina bianca, Pecora dell'Amiata	Maschio		361	720		1.400,00
Sarda, Massese, Comisana, Appenninica, Pomarancina, Zerasca, Garfagnina bianca, Pecora dell'Amiata	Femmina		180	360		250,00
Sarda, Massese, Comisana, Appenninica, Pomarancina, Zerasca, Garfagnina bianca, Pecora dell'Amiata	Femmina		361	720		350,00
Altre razze	Maschio		180	720		600,00
Altre razze	Femmina		180	720		300,00

SPECIE CAPRINA - Razza	Sesso	Provenienza Centro Genetico	Età minima (in giorni)	Età massima (in giorni)	Gravida (solo per soggetti femmina)	Importo massimo ammissibile
Capra della Garfagnana, Capra di Montecristo, Garganica, Girgentana, Maltese, Camosciata, Saanen, Sarda	Maschio		180	720		500,00
Capra della Garfagnana, Capra di Montecristo, Garganica, Girgentana, Maltese, Camosciata, Saanen, Sarda	Femmina		180	720		300,00
Altre razze	Maschio		180	720		300,00
Altre razze	Femmina		180	720		200,00

SPECIE SUINA - Razza	Sesso	Provenienza Centro Genetico	Età minima (in giorni)	Età massima (in giorni)	Gravida (solo per soggetti femmina)	Importo massimo ammissibile
Cinta senese	maschio		361	720		800,00
Cinta senese	maschio		180	360		650,00
Cinta Senese	femmina		180	720		550,00

SPECIE EQUINA - Razza	Sesso	Provenienza Centro Genetico	Età minima (in giorni)	Età massima (in giorni)	Gravida (solo per soggetti femmina)	Importo massimo ammissibile
Maremmano	Maschio		1440	2555		7.500,00
Maremmano	Femmina		900	2190		4.800,00
Monterufolino	Maschio		900	3650		4.000,00
Monterufolino	Femmina		900	2190		2.500,00
Appenninico	Maschio		1440	2555		4.000,00
Appenninico	Femmina		900	2190		2.200,00
Bardigiano	Maschio		900	2190		4.000,00
Bardigiano	Femmina		900	2190		2.200,00

SPECIE ASININA - Razza	Sesso	Provenienza Centro Genetico	Età minima (in giorni)	Età massima (in giorni)	Gravida (solo per soggetti femmina)	Importo massimo ammissibile
Amiata	Maschio		900	3650		1.600,00
Amiata	Femmina		900	3650		1.000,00

5. Priorità

5.1 Ordine di graduatoria

L'ordine di priorità stabilito è il seguente:

- a) Maschi di qualunque specie (bovina, ovina, caprina, suina, equina, asinina) appartenenti alle razze autoctone allevate in Toscana di cui alla tabella allegata al punto 10;
- b) Maschi ovini e caprini di altre razze diverse da quelle di cui al punto a);
- c) Maschi bovini di razze da carne diverse da quelle di cui al punto a) e maschi bufalini;
- d) Maschi bovini di razze da latte;
- e) Femmine di qualunque specie (bovina, ovina, caprina, suina, equina, asinina) appartenenti alle razze autoctone allevate in Toscana di cui alla tabella allegata al punto 10;
- f) Femmine ovine e caprine di altre razze diverse da quelle di cui al punto e);
- g) Femmine bovine di razze da carne diverse da quelle di cui al punto e) e femmine bufaline;
- h) Femmine bovine di razze da latte.

5.2 Finanziamento delle domande

Le priorità sono assolute e determinano il finanziamento delle domande che ricadono in una specifica tipologia solo quando siano state soddisfatte tutte le domande ricadenti nella tipologia precedente. Qualora l'importo complessivo necessario al finanziamento di tutte le domande ricadenti in una stessa tipologia di priorità sia superiore alle risorse disponibili, gli importi delle singole domande sono proporzionalmente ridotti in relazione alle disponibilità finanziarie ed all'importo massimo concedibile per la tipologia di appartenenza; se la riduzione percentuale è superiore al 90% dell'importo richiesto le domande afferenti alla priorità non sono finanziate salvo ulteriori disponibilità economiche.

In caso di stanziamento di ulteriori risorse il finanziamento delle tipologie residuali avviene con atti successivi.

6 Spese ammissibili

Sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute per l'acquisto dell'animale riproduttore, per la somma determinata secondo le modalità descritte al punto 4.1 del presente bando di attuazione dell'intervento, nei limiti dell'importo previsto al punto 4.3, per le specie e razze indicate al punto 4.4 e per le quali è tracciata la transazione fra l'acquirente ed il venditore tramite reportistica bancaria o postale. Tale documentazione dovrà essere allegata alla domanda di sostegno.

Sono ammesse esclusivamente gli acquisti di animali riproduttori e le susseguenti spese sostenute per l'acquisto dell'animale riproduttore dal **1° aprile 2026** come stabilito dalla Delibera di Giunta Regionale del 9 marzo 2026, n. 281, (Elementi essenziali per il sostegno in regime de minimis all'acquisto e all'impiego di animali di interesse zootecnico iscritti nei libri genealogici. Periodo 2026 – 2027), ed entro il termine del **31 marzo 2027**, facendo riferimento alla data della fattura di acquisto.

Per essere ammesso a contributo il capo acquistato deve altresì essere introdotto in azienda entro la data di presentazione della domanda di sostegno.

7. Modalità di presentazione della domanda di sostegno e di pagamento

7.1 Presentazione della domanda

Le domande di accesso al sostegno sono presentate nell'ambito del Sistema Informativo A.R.T.E.A attraverso la compilazione on-line della istanza predisposta da ARTEA medesima ID 459 che provvede a ricevere le domande presentate e a protocollarle mediante la procedura informatizzata impiegando la modulistica disponibile secondo le modalità, i termini contenuti di cui ai punti successivi.

E' possibile presentare una domanda per ciascuna Unità Produttiva Zootecnica (UPZ) ubicata sul territorio regionale. Nel caso di presentazione di più domande sul sistema informativo sulla stessa UPZ, verrà considerata valida l'ultima domanda inserita in ordine cronologico escludendo le precedenti.

Le domande relative al procedimento in oggetto, non sono soggette ad imposta di bollo.

7.2 Termini di presentazione

La presentazione della domanda deve essere effettuata nel periodo compreso dal giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT) del presente bando e fino **alle ore 23.59.59 del 15 aprile 2027**, data ultima per la ricezione della domanda stessa, sul Sistema Informativo di ARTEA.

Qualora il termine di presentazione di una istanza scada di sabato o in un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo.

La domanda è sottoscritta mediante le modalità telematiche di cui al decreto di ARTEA del 30 giugno 2016, n. 70 e successive modifiche e integrazioni - firma elettronica qualificata, firma digitale, autenticazione al sistema informativo con Carta Nazionale dei Servizi (smart card) o Carta d'Identità Elettronica.

Le domande presentate oltre il termine di scadenza stabilito dal presente bando, non sottoscritte o non presentate non sono ammissibili a finanziamento.

7.3 Contenuti e allegati della domanda

Nella domanda deve essere espressamente dichiarato:

- a) la collaborazione, pena l'esclusione, con il personale regionale che esegue l'istruttoria della domanda di assegnazione del contributo, fornendo tutta la documentazione eventualmente richiesta, garantendo l'accesso agli atti e ad ogni elemento idoneo a riscontrare la rispondenza dell'attività in questione con la normativa vigente;
- b) il possesso dei requisiti di cui al punto 3.1;
- c) l'eventuale richiesta di domanda di sostegno per danni da predazione per capi iscritti a Libri Genealogici indicando l'anno dell'istanza.

Nella domanda deve altresì essere indicato almeno quanto segue:

- specie e razza allevata in azienda e costituente il nucleo iscritto al Libro genealogico. Per la specie ovina può essere indicata anche la sola razza allevata qualora l'allevamento non sia iscritto al Libro genealogico;
- specie, razza, sesso e data di nascita dell'animale acquistato;
- data di acquisto (intesa come data di fatturazione dell'animale);
- data di entrata in allevamento;
- importo pagato per singolo capo al netto di IVA. Qualora ricorra il caso previsto al punto 4.1, terzo paragrafo l'IVA può essere indicata; in tal caso deve essere allegata documentazione probatoria;
- importo richiesto a sostegno; tale importo è il limite massimo ammissibile a contributo;
- eventuale acquisto avvenuto presso un centro genetico e possesso della relativa certificazione;
- ogni altra notizia ritenuta utile ai fini della istruttoria della domanda.

Tali dichiarazioni saranno esaminate in sede di istruttoria secondo quanto indicato al successivo punto 8.

Per ciascun capo di cui è richiesto il sostegno, all'istanza dovrà essere allegata all'interno del sistema informatico di A.R.T.E.A. la seguente documentazione:

- fattura di acquisto;

- reportistica bancaria o postale a dimostrazione dell'avvenuto pagamento. In caso di pagamenti in denaro per importi inferiori a quelli ammessi dalla normativa vigente la fattura deve essere quietanzata;
- certificati e attestazioni veterinarie previste al punto 3.2;
- eventuale certificazione di provenienza da Centro Genealogico.

La dichiarazione per il punto 3.1, lettere b), c), d), nonché la sottoscrizione della documentazione in allegato, a pena di irricevibilità, è resa mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il richiedente deve essere consapevole, oltre che all'esclusione del sostegno, delle responsabilità penali a cui può andare incontro, ai sensi dell'art. 76 del suddetto DPR qualora rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso.

8. Procedura istruttoria

8.1 Istruttoria delle domande

Le domande regolarmente presentate sul Sistema Informativo di ARTEA **nel periodo compreso tra il giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul BURT ed il 15 aprile 2027**, sono ripartite fra i settori responsabili dell'attività gestionale a livello territoriale, dal Settore "Produzioni Agricole, Vegetali e Zootecniche. Promozione. Sostegno agli investimenti delle imprese agricole e agroalimentari" entro quindici giorni, avvalendosi delle informazioni contenute nello stesso Sistema Informativo di ARTEA.

Entro il termine di 75 giorni dal termine di presentazione delle domande, avvalendosi del Sistema Informativo di ARTEA i settori territoriali:

- comunicano, ai sensi 10 bis della Legge 241/90, alle aziende non ammissibili l'esito istruttorio con relativa motivazione del mancato accoglimento delle richieste di contributo;
- concludono le istruttorie, comprensive della verifica degli aiuti in "de minimis" percepiti dai richiedenti, e comunicano per PEC gli esiti delle stesse al Settore "Produzioni Agricole, Vegetali e Zootecniche. Promozione. Sostegno agli investimenti delle imprese agricole e agroalimentari". In particolare comunicano:
 - il numero e le domande ammesse distinte per ciascuna tipologia e il relativo contributo ammissibile, segnalando eventuali limiti alla finanziabilità per raggiungimento dell'importo massimo in de minimis, nonché ogni altra informazione necessaria per il calcolo dell'importo spettante definitivo;
 - il numero e le domande non accolte o con istruttoria negativa.

8.2 Graduatoria regionale

Il Settore "Produzioni Agricole, Vegetali e Zootecniche. Promozione. Sostegno agli investimenti delle imprese agricole e agroalimentari" successivamente al completamento dell'acquisizione degli esiti istruttori dai settori territoriali, avvalendosi del Sistema Informativo di ARTEA, con proprio decreto entro 30 giorni dalla acquisizione dei dati contenuti nel sistema informativo di ARTEA:

- approva la graduatoria a livello regionale, determinando, sulla base della graduatoria stessa e delle risorse disponibili, le domande ammesse nonché quelle ammesse e finanziabili, stabilendo altresì l'importo spettante a ciascuna delle finanziabili;
- prende atto delle istanze non accolte o con esito negativo all'istruttoria.

8.3 Concessione e liquidazione del sostegno

A seguito dell'approvazione della graduatoria a livello regionale di cui al punto precedente, i settori competenti all'attività gestionale sul territorio per i beneficiari ammesse e finanziabili, entro 90 giorni dall'approvazione della graduatoria regionale, concedono il sostegno ed emanano l'atto di concessione e liquidazione, ottemperando in particolare alle disposizioni di cui al Decreto Ministeriale n. 115/2017, registrando gli aiuti sul portale SIAN, sezione "Gestione Concessioni", nonché all'articolo 11 della L. n. 3/2003 dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e dalla delibera CIPE del 26 novembre 2020, n. 63, circa l'acquisizione del CUP CIPE, e danno mandato ad A.R.T.E.A. di erogare quanto spettante agli aventi diritto.

Qualora uno o più beneficiari, successivamente all'istruttoria, in fase di concessione o registrazione sul portale SIAN del sostegno, ai fini della concessione, risultassero aver percepito aiuti in de minimis che hanno esaurito o limitato l'importo massimo percepibile ai sensi del regolamento (UE) n. 2023/2831 o del regolamento (UE) n. 1408/2013, il sostegno spettante non viene concesso o concesso nei limiti previsti, e l'importo non corrisposto va in economia.

I richiedenti inoltre, per percepire il sostegno, devono essere in regola con la normativa relativa agli aiuti di stato, in particolare con le disposizioni relative alla concessione di aiuti in "de minimis" concessi in applicazione del regolamento (UE) n. 1408/2013.

9. Disposizioni finali

9.1 Trattamento dei dati personali

I dati saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente ai sensi dell'articolo 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 679/2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati).

A tal fine viene fatto presente quanto segue:

1. La Regione Toscana - Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: Piazza Duomo 10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it).
2. Il trattamento dei dati personali sarà effettuato per le seguenti finalità:
 - partecipazione al bando e pubblicazione della graduatoria sul BURT;
 - erogazione dei benefici e il pagamento dei contributi ammessi ed effettuazione dei controlli. Per tali fini potranno essere trattati anche categorie particolari di dati personali ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) 2016/679 e dati relativi a condanne penali e reati "dati giudiziari" come definiti dall'art. 10 del Reg. (UE) 2016/679. I dati, trattati con modalità cartacee e con l'ausilio di mezzi informatici, saranno conservati per tutto il tempo necessario per la durata di ogni fase del procedimento presso le strutture interessate. Saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa e trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del titolare o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento;
3. Il conferimento dei dati in oggetto ha natura obbligatoria, in quanto necessario per gli adempimenti necessari per l'istruttoria della domanda e l'eventuale concessione dei benefici richiesti. La sottoscrizione della domanda di sostegno comporta l'adesione al trattamento stesso;
4. I dati personali sono comunicati, per le finalità sopra indicate e per gli aspetti di rispettiva competenza all'Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura, ad all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) attraverso il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN);
5. Sono oggetto di diffusione i provvedimenti riguardanti l'iter della domanda per i quali è stata disposta la pubblicazione sul B.U.R.T. e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale Toscana;

6. Il partecipante al bando ha il diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it);

7. Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

9.2 Responsabile del procedimento

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i, il responsabile del procedimento è:

- il Settore “Produzioni Agricole, Vegetali e Zootecniche. Promozione. Sostegno agli investimenti delle imprese agricole e agroalimentari” all’emanazione del bando di attuazione, nonché all’emissione della graduatoria di ammissibilità, a livello regionale, con l’indicazione del relativo sostegno spettante per le domande finanziabili;

- i Settori Competenti all’Attività Gestionale sui rispettivi livelli territoriali della Direzione Agricoltura e sviluppo rurale all’istruttoria di ammissibilità delle domande presentate, all’emanazione degli atti di concessione e liquidazione del sostegno spettante, nonché ai controlli previsti dal bando;

- l’Agenzia Regionale per la Toscana dell’Erogazione in Agricoltura è responsabile alla realizzazione della modulistica per la presentazione delle domande e della successiva istruttoria, e di quanto necessario alla ricezione delle domande e all’elaborazione delle istanze, finalizzata alla formazione della graduatoria di ammissibilità, nonché all’erogazione degli aiuti.

9.3 Controlli in azienda

I settori competenti all’attività gestionale sul territorio, nel periodo fra l’inizio dell’istruttoria e l’emissione dell’atto di concessione e liquidazione, effettuano un controllo amministrativo a campione sulle dichiarazioni rese ai sensi del DPR n. 445/2000 pari almeno al 5% delle domande di competenza, nonché eventualmente anche un controllo in azienda.

9.4 Impegni

I capi che usufruiscono del sostegno devono:

9.4.1) essere presenti in allevamento al momento dell’erogazione del sostegno;

9.4.2) rimanere successivamente nell’allevamento stesso per almeno 36 mesi a decorrere dalla data di acquisto (fattura), pena la revoca del contributo e la restituzione del medesimo, salvo:

- cause di forza maggiore di cui al regolamento (UE) n. 1306/2013, articolo 2, paragrafo 2;

- di predazione del capo a causa di animali sottoposti a tutela (*Canis lupus*);

- per una patologia che colpisca il capo in modo irreversibile o per sopraggiunta compromissione della funzione riproduttiva. La causa deve essere attestata da certificato veterinario, da tenersi in azienda fino alla scadenza dei 36 mesi dalla data di acquisto, e sarà oggetto di valutazione da parte dell’UTR.

Le disposizioni di cui al punto precedente devono essere rispettate anche in caso di subentro nella conduzione dell’allevamento per il quale il capo è stato acquistato.

I settori competenti all’attività gestionale sul territorio verificano annualmente il mantenimento dei capi in azienda su campione di aziende pari almeno al 5%.

9.5 Clausola accessoria

In qualunque caso di controversia attinente l'ammissione, l'erogazione, la revoca, il recupero ovvero la restituzione dei contributi di cui al presente bando, si applicano gli interessi di cui all'articolo 1284, primo comma, Codice Civile.

10. Specie e razze autoctone ammesse a finanziamento

SPECIE	RAZZA
<i>Bovina</i>	Chianina, Maremmana, Garfagnina, Mucca Pisana, Calvana, Pontremolese, Romagnola
<i>Ovina</i>	Massese, Appenninica, Pomarancina, Zerasca, Garfagnina bianca, Pecora dell'Amiata
<i>Caprina</i>	Capra della Garfagnana, Capra di Montecristo
<i>Suina</i>	Cinta senese
<i>Equina</i>	Maremmana, Monterufolina, Appenninica, Bardigiana
<i>Asinina</i>	Amiatina

11. Risorse disponibili

Le risorse destinate all'attivazione dell'intervento per il periodo indicato al punto 6 sono pari ad euro 159.178,81, disponibili sul capitolo 52683 "Finanziamento di attività d'investimento in ambito zootecnico" del bilancio finanziario gestionale 2026-2028 annualità 2027, stanziamento puro, destinate a finanziare interventi a investimento in ambito zootecnico.

Tale importo può essere incrementato con le ulteriori risorse che si rendessero disponibili, sul capitolo di competenza del bilancio regionale, con successiva Delibera di Giunta.

La liquidazione delle somme complessive destinate al finanziamento dell'intervento sono erogate ad ARTEA con l'approvazione della graduatoria regionale di cui al punto 8.2.